

SETTORE

MANOVRE

LA FINANZIARIA 2022 (BOZZA)

RIFERIMENTI

- Ddl Legge Bilancio 2022 (AS n. 2448)

IN SINTESI

Recentemente è approvato al Senato, ed ora inizia l'iter parlamentare, il ddl della c.d. "Legge di bilancio 2022", contenente tra l'altro le seguenti disposizioni di natura fiscale:

- *destinazione di € 8.000 milioni per la riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi;*
- *riforma del sistema nazionale di riscossione;*
- *erogazione della "nuova Sabatini-ter" in unica soluzione per importi non superiori a € 200.000;*
- *aumento a regime a € 2 milioni del limite annuo dei crediti d'imposta / contributi compensabili mediante mod. F24;*
- *proroga a tutto il 2022 dell'agevolazione "prima casa" per i "giovani" under 36;*
- *introduzione di una detrazione pari, al massimo, a € 2.000 per i "giovani" under 31 che stipulano un contratto di locazione ad uso abitativo.*

Dopo l'approvazione da parte del Governo, è recentemente approvato al Senato il disegno di legge della c.d. "Legge di bilancio 2022" contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore generalmente dal 2022, di seguito esaminate. Il testo, composto da 219 articoli, inizia ora l'iter parlamentare in vista dell'approvazione definitiva, prevista per la fine di dicembre.

RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE - Art. 2

A decorrere dal 2022 sono destinati € 8.000 milioni annui per la realizzazione di interventi finalizzati alla **riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi**.

Gli interventi sono destinati alla riduzione del **cuneo fiscale** sul lavoro e delle **aliquote IRPEF marginali effettive**, tramite:

- la **riduzione di una / più aliquote** di cui all'art. 11, comma 1, TUIR;
- la **revisione organica del sistema delle detrazioni** per i redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo.

È altresì prevista una **riduzione dell'aliquota IRAP**.

ALIQUOTA IVA 10% PRODOTTI IGIENE FEMMINILE NON COMPOSTABILI - Art. 4

Con l'introduzione del **nuovo n. 114-bis** alla Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è disposta l'applicazione dell'**aliquota IVA ridotta del 10%** agli **assorbenti e tamponi** destinati alla protezione dell'**igiene femminile non compresi nel n. 1-quinquies**, Tabella A, parte II-bis, ossia **non compostabili**.

Per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile, **compostabili** secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili e coppette mestruali di cui al citato n. 1-quinquies, è applicabile l'**aliquota IVA ridotta del 5%**.

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE - Art. 5

Al fine di favorire il trasferimento all'Agenzia delle Entrate delle funzioni / attività svolte dall'Agente nazionale della riscossione, viene **modificata la governance dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione**. In particolare, a seguito delle modifiche apportate all'art. 1, DL n. 193/2016, è prevista l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate:

- dell'**indirizzo operativo e controllo** dell'Agenzia Entrate-Riscossione (in precedenza attribuito al MEF);
- della **direzione** dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Con il nuovo art. 17, D.Lgs. n. 112/99, viene inoltre **revisionato il meccanismo di remunerazione dell'Agente della riscossione** prevedendo, **in sostituzione** dell'aggio e degli oneri di riscossione, un **nuovo sistema di copertura dei costi a valere sulle risorse a tal fine stanziato nel bilancio dello Stato**. Il Legislatore ha altresì previsto che anche i debitori e gli Enti creditori remunerino il sistema nazionale di riscossione. Infatti è disposto che sono riversate / acquisite al bilancio dello Stato:

- una quota, **a carico del debitore**, denominata **spese esecutive**, correlata all'attivazione delle procedure esecutive e cautelari da parte dell'Agente della riscossione, nella misura fissata dal MEF, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
- una quota, **a carico del debitore**, correlata alla **notifica della cartella di pagamento** e degli altri atti di riscossione, da determinare dal MEF;
- una quota, **a carico degli Enti creditori**, diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei versamenti, a qualsiasi titolo, a favore di tali Enti, in caso di emanazione da parte dell'Ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata dal MEF;
- una **quota, trattenuta all'atto del versamento**, pari all'1% delle somme riscosse, a carico degli Enti creditori, diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli Agenti della riscossione.

Per i carichi affidati **fino al 31.12.2021 restano fermi**, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino all'1.1.2022:

- l'aggio e gli oneri di riscossione dell'Agente della riscossione (3% a carico del debitore e 3% a carico dell'Ente creditore in caso di pagamento della cartella entro 60 giorni dalla notifica / 6% a carico del debitore in caso di pagamento della cartella dopo 60 giorni dalla notifica);
- limitatamente alle attività svolte fino al 31.12.2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.

ESENZIONE BOLLO CERTIFICAZIONI DIGITALI - Art. 6

È **estesa anche al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo** per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica, ossia mediante l'emissione di documenti digitali muniti di **sigillo elettronico qualificato**.

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP - Art. 7

È **estesa anche al 2022 l'esenzione ai fini IRPEF** per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

PROROGA INTERVENTI EDILIZI / ENERGETICI - Art. 9

Le disposizioni relative alle conferme / novità riguardanti le detrazioni previste per interventi "edilizi" e di riqualificazione energetica, nonché del c.d. "bonus verde" e "bonus mobili", sono state esaminate nell'Informativa

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI / RICERCA E SVILUPPO - Art. 10

Le novità connesse con:

- i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alle Tabella A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017);
 - il credito d'imposta ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica e altre attività innovative di cui all'art. 1, comma 198 e seguenti, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020);
- sono state esaminate nell'Informativa

RIFINANZIAMENTO "SABATINI-TER" - Art. 11

È stata (re)introdotta la soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l'erogazione in **unica soluzione** dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.



Per **importi superiori** alla predetta soglia il contributo è **erogato in più quote**.

In altre parole, con l'introduzione della predetta soglia l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a favore delle PMI è prevista soltanto per importi **non superiori a € 200.000**. Prima di tale modifica il contributo veniva erogato in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento.

Al fine di **assicurare continuità** alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, l'autorizzazione di spesa a favore dell'agevolazione in esame, è **integrata** di € 240 milioni per il 2022 e 2023, € 120 milioni per il 2024, 2025 e 2026 e € 60 milioni per il 2027.

FONDO GARANZIA PMI - Art. 14

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è **prorogato** dal 31.12.2021 **al 30.6.2022**, l'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità"

A **decorrenza dall'1.4.2022**, per effetto della modifica apportata alla lett. a) del comma 1 del citato art. 13, la garanzia **non è più concessa a titolo gratuito**, bensì previo **pagamento di una commissione**, da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), Legge n. 662/96.

Come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. m), previa autorizzazione della Commissione UE sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% e, a decorrere dall'1.7.2021, con copertura al 90%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106, D.Lgs. n. 385/93 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito a favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività d'impresa / arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla Sezione K (Attività finanziarie e assicurative) della Tabella ATECO la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

A seguito delle modifiche apportate alla citata lett. m):

- **a decorrere dall'1.1.2022** la copertura del fondo **si riduce dal 90% all'80%**;
- **a decorrere dall'1.4.2022** per il rilascio della garanzia è richiesto il **pagamento di una commissione** da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a).

È inoltre prorogata dal 31.12.2021 **al 30.6.2022**, la destinazione delle risorse del predetto Fondo di garanzia, fino ad un importo massimo di € 100 milioni, all'erogazione della garanzia a favore degli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore / enti civilmente riconosciuti.

A decorrere dall'1.7.2022, alle richieste di ammissione alla garanzia del predetto Fondo di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a), **non si applica la disciplina prevista** per l'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, in applicazione della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", c.d. "Temporary Framework".

Fino al 30.6.2022 la garanzia è concessa **senza applicazione** del modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'ammissione del Fondo di garanzia allegate al Decreto MISE 12.2.2019.

A decorrere dall'1.7.2022 fino al 31.12.2022, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al citato art. 2 è pari a **€ 5 milioni** e la garanzia è concessa mediante applicazione del predetto modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A. In base a tale modello, la valutazione del merito di credito ai fini dell'ammissibilità alla garanzia dei soggetti beneficiari finali (diversi dalle start-up), è effettuata tramite l'attribuzione agli stessi di una **probabilità di inadempimento** e il loro **collocamento in una delle classi di valutazione** e delle **fasce di valutazione** che compongono la scala di valutazione.

SOSTEGNO LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE - Art. 15

È prorogata dal 31.12.2021 **al 30.6.2022** la concessione, da parte di SACE spa, di **garanzie** a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità".

A seguito della modifica apportata al comma 2 del citato art. 1, ora è previsto che per i finanziamenti di **durata non superiore a 6 anni** o del maggior termine di **10 anni**, le garanzie sono **rilasciate entro il 30.6.2022** (in precedenza 31.12.2021), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.

Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 6 anni) possono essere:

- **estesi fino ad una durata massima di 10 anni**;
- **sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni**.

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio / estensione delle garanzie vanno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final.

AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MOD. F24 - Art. 19

È aumentato a regime, a decorrere dal 2022, a € 2 milioni il limite annuo dei **crediti d'imposta / contributi compensabili** mediante mod. F24, ovvero **rimborsabili** ai soggetti intestatari di conto fiscale di cui all'art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.

AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" UNDER 36 - Art. 39

Sono **prorogate** dal 30.6 al **31.12.2022** le agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa" di cui all'art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".

In particolare per gli:

- **atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case"** (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- **atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione** relativi alle stesse; **stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2022** (in precedenza 30.6.2022), è previsto l'**esonero** dal pagamento:

- dell'imposta di registro;
- delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli **under 36** con un valore ISEE non superiore a € 40.000 annui.

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di **credito d'imposta** di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- in compensazione nel mod. F24 (codice tributo "6928").

Inoltre è stabilito che i finanziamenti erogati per l'acquisto / costruzione / ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono i predetti requisiti soggettivi e oggettivi, la cui sussistenza risulti nell'atto di finanziamento, sono **esenti dall'imposta sostitutiva** delle imposte di registro / bollo / ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista nella misura del 0,25% dall'art. 18, DPR n. 601/73.

BONUS AFFITTO UNDER 31 - Art. 40

È stata modificata la detrazione di cui al comma 1-ter dell'art. 16, TUIR, a favore dei "giovani" che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. "bonus affitti giovani".

In particolare, possono beneficiare del bonus:

- i giovani di **età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti**;
- con un reddito complessivo **non superiore a € 15.493,71**;
- che stipulano un **contratto di locazione** ai sensi della Legge n. 431/98:
 - per l'intera unità immobiliare / porzione di essa;
 - da **destinare a propria residenza**.



L'unità immobiliare deve essere **diversa** dall'abitazione principale dei genitori / coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

La detrazione spetta **per i primi 4 anni** di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura:

- pari a **€ 991,60**;
ovvero, se superiore
- pari al **20%** del canone di locazione, entro il limite massimo di **€ 2.000** di detrazione.

BONUS LIBRERIE - Art. 114

Nell'ambito della Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) il Legislatore con l'art. 1, commi da 319 a 321, ha previsto, a decorrere dal 2018, uno specifico credito d'imposta "*parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione*" / altre spese individuate dal MIC (Ministero della Cultura) a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, c.d. "Bonus librerie".

Al fine di potenziare le attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri è ora **incrementato di € 10 milioni** lo stanziamento previsto **per il biennio 2022-2023**.

VALORIZZAZIONE PICCOLI BORGHI - Art. 116

Per favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori è previsto per il 2022-2023 il riconoscimento a favore degli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano / proseguono / trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, di un contributo per il pagamento dell'IMU per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l'esercizio dell'attività.

A tal fine lo Stato / Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, ai predetti soggetti.

Il comodato ha una durata massima di 10 anni nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie spese, gli interventi di manutenzione / altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

L'agevolazione in esame:

- è concessa nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis";
- è erogata nel limite complessivo di € 10 milioni per ciascun anno (2022 e 2023).

BONUS CULTURA 18ENNI - Art. 117

È **confermato anche per il 2022 il c.d. "bonus cultura"** a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2022, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Il bonus:

- è riconosciuto per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i corsi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;
- non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;
- non rileva ai fini dell'ISEE.

BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE - Art. 121

Nell'ambito del DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" l'art. 13-quater, comma 4, ha disposto la realizzazione di una nuova **banca dati** delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi al fine di identificare tali strutture con un **codice alfanumerico**, c.d. "codice identificativo", da **utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione degli stessi**.

Ora, è previsto l'accesso alle informazioni presenti nella banca dati da parte dell'Amministrazione finanziaria degli enti creditori per **esigenze di contrasto all'evasione fiscale e contributiva**.

Il Ministero del Turismo dovrà prevedere, con lo specifico Decreto attuativo, anche alle modalità di pubblicazione delle predette informazioni sul proprio sito Internet.

ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP - Art. 161

È **esteso anche al 2022**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'**esonero** (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei **coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni**, che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso dell'anno.

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI E SUINI - Art. 163

L'art. 1, comma 39, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), modificando l'art. 1, comma 506, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) ha disposto per il 2021 l'aumento delle **percentuali di compensazione**, applicabili alle **cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina**.

Successivamente, l'art. 68, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", ha integrato il citato comma 506 prevedendo che



"per l'anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, [DPR n. 633/72] applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5%".

Ora, la Finanziaria 2022 **estende** l'agevolazione in esame **anche al 2022**.

ATTIVITÀ IMMATERIALI RIVALUTATE E DEDUCIBILITÀ QUOTE AMMORTAMENTO - Art. 191

Con l'introduzione dei nuovi commi 8-ter e 8 quater all'art. 110, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" è previsto che per le attività immateriali (avviamento, marchi, ecc.) oggetto di rivalutazione / riallineamento, la **deduzione** ai fini IRPEF / IRES / IRAP del **maggior valore** è effettuata, per ciascun periodo d'imposta, **in misura non superiore a 1/50** del costo o valore (in luogo di 1/18 ex art. 103, TUIR).



Qualora il bene sia ceduto / assegnato ai soci / destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore / eliminato dal processo produttivo, l'**eventuale minusvalenza è deducibile**, fino a concorrenza del maggior valore residuo, **in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento**.

Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto della minusvalenza dedotta dal dante causa, è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

È tuttavia consentito "mantenere" la **deduzione in misura non superiore a 1/18 a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF / IRES / IRAP e relative addizionali nella misura stabilita dall'art. 176, comma 2-ter, TUIR (12%-14%-16% a seconda dell'importo dei maggiori valori), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% versata ai fini della rivalutazione.



Le previsioni in esame hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione / riallineamento sono effettuati.

È inoltre prevista, per i soggetti che hanno versato le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione (3% per la rivalutazione + eventuale 10% per l'affrancamento del saldo attivo), la possibilità di **revocare** (anche parzialmente) la **rivalutazione** effettuata. L'individuazione delle modalità e dei termini di revoca nonché di rimborso / utilizzo in compensazione delle imposte sostitutive versate è demandata ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

